

XV legislatura

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: "Ricognizione delle strutture e risorse finanziarie e umane trasferite dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle competenze in materie di turismo"
(Atto del Governo n. 111)

Luglio 2007
n. 48



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Angela Stati

sig.ra Olimpia Piscitelli

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Nadia Clementi

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Indice

Premessa	1
Articolo 1 (<i>Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo</i>)	1
Articolo 2 (<i>Strutture</i>)	2
Articolo 3 (<i>Personale</i>)	3
Articolo 4 (<i>Risorse finanziarie</i>)	11
Articolo 5 (<i>Beni mobili e immobili</i>)	14
Articolo 6 (<i>Disposizioni finali</i>)	15

Premessa

Il presente schema di DPCM è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, che prevede altresì che l'attuazione del presente decreto sia effettuata ad invarianza di spesa.

Si segnala che la RT non è formulata secondo lo schema *standard* di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004.

Articolo 1

(Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo)

Il comma 1 stabilisce che, in attuazione dell'art. 1, commi 10, 19-*bis*, 19-*ter* e 19-*quater* del decreto n. 181, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo -le funzioni e i compiti già assegnati in materia di turismo al Ministero delle attività produttive, come individuati dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 ai sensi dell'art. 27, comma 3 del decreto legislativo n. 300/1999. Sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, le risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti presso la soppressa Direzione generale del Turismo di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.

La RT si limita a riferire che l'articolo 1 è attuativo delle previsioni di cui ai commi 19-*bis*, 19-*ter* e 19-*quater* del decreto legge 181/2006, che ha previsto il trasferimento alla Presidenza del Consiglio delle funzioni e dei compiti già attribuiti al Ministero delle attività produttive in materia di turismo, come individuati dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive). La disposizione opera il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate alla soppressa Direzione generale del Turismo, riportate nel dettaglio nelle tabelle allegate al provvedimento.

Al riguardo, nulla da rilevare, rinviandosi, per le osservazioni concernenti i trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e materiali, agli articoli successivi.

Articolo 2

(Strutture)

L'articolo stabilisce che il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo si avvale delle strutture della soppressa Direzione generale per il turismo di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.

La RT all'articolo 2, si limita a riferire che il nuovo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo si avvale delle strutture della soppressa Direzione generale del turismo.

Al riguardo, tenuto conto che la norma opera il mero trasferimento della Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nulla da osservare.

Articolo 3

(Personale)

Il comma 1 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto n. 181 il personale, anche di qualifica dirigenziale, già appartenente ai ruoli del Ministero delle attività produttive ed in servizio presso la soppressa Direzione generale del turismo, è trasferito, nei limiti del contingente numerico di cui all'allegata tabella 1 del presente decreto, nei ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 25-*bis*, del decreto n. 181.

La RT si limita a riferire che il comma riguarda il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutto il personale, dirigenziale e non, in servizio presso la soppressa Direzione generale del Turismo, che ammonta a n. 67 unità di personale delle Aree funzionali e n. 5 dirigenti di II fascia, come riportato nella seguente tabella 1:

Tabella 1

CONTINGENTE DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE
TRASFERITE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER
L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI TURISMO

	Personale già appartenente ai ruoli del Ministero delle attività produttive ed in servizio presso la soppressa Direzione generale del turismo
Dirigenti di I fascia	=
Dirigenti di II fascia	5(1)
C3	7
C2	6
CI	8
B3	9
B2	30
B1	7
Al	=
Totale	72

Al riguardo, anzitutto, come peraltro ribadito più volte, anche di recente¹, appare necessario appurare se il trasferimento di personale, anche sulla base dell'esperienza maturata in relazione a pregressi accorpamenti tra amministrazioni², non sia suscettibile di determinare oneri, perlomeno *medio tempore*, per la compresenza di trattamenti economici diversi a parità di qualifica, i quali sono tendenzialmente

¹ Sul punto si veda la Note di lettura n. 20 del 2007, pagina 5 e 6, e n. 35, pagina 7 e 8.

² Per i dipendenti già coinvolti in tali accorpamenti (es. dipendenti della ex marina mercantile nel Ministero dei trasporti) tuttora permangono sensibili differenze retributive tra le unità di personale pur avente la medesima qualifica e appartenente allo stesso dicastero, ma proveniente da amministrazioni diverse (ex motorizzazione civile).

destinati alla perequazione con quelli eventualmente più elevati riconosciuti presso la Presidenza del consiglio dei Ministri³.

In proposito, si osserva che, sebbene l'ultimo periodo del comma 1 rifletta la clausola generale prevista dall'articolo 1, comma 25-*bis* del decreto legge n. 181/2006, in ordine al mantenimento del trattamento economico in godimento da parte del personale trasferito a nuova amministrazione - per effetto di passaggi di funzioni tra ministeri previsti nel riordino - la perequazione dei trattamenti economici al personale per il personale transitato, con quello di pari livello già presente presso la presidenza del Consiglio, costituisce in ogni caso un profilo da approfondire ai fini della certificazione dell'invarianza dello "spacchettamento", almeno nel lungo periodo⁴.

³ A dimostrazione della natura controversa della legittimità di trattamenti economici differenti all'interno delle amministrazioni (a parità di qualifica) si rammenta che anche l'A.G.O. si è più volte pronunciata nel senso di disporre il riconoscimento del diritto alla perequazione dei trattamenti economici, principali ed accessori, tra personale avente lo stesso livello di inquadramento e appartenente alla medesima amministrazione, sino a pronunciarsi per l'abrogazione dell'articolo 33 del CCNL 1998/2001 "Ministeri" nella parte in cui esso conservava la disparità di trattamento tra dipendenti pari grado della medesima amministrazione. Cfr. *Sentenza del tribunale di Roma 18 dicembre 2001, n. 23202* (causa intentata dai dipendenti dell'ex Ministero della marina mercantile volta ad ottenere la perequazione dell'indennità di amministrazione percepita dai pari grado appartenenti al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture provenienti dalla ex motorizzazione civile). Da ultimo, si segnala inoltre che il problema della perequazione delle indennità tra diverse Amministrazioni, seppure relativamente al solo comparto Ministeri, è stata oggetto anche di impegni contenuti in dichiarazioni congiunte siglate tra Governo e Sindacati in sede di stipula di CCNL nel 12 giugno 2003 (Dichiarazione n. 5 CCNL Ministeri), parte normativa quadriennio 2002/2005, confermata poi dal CCNL, parte economica relativa al biennio 2004/2005 (Dichiarazione n. 1), considerato che, per effetto della precedente riforma dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si è prodotto l'effetto di far confluire personale avente indennità diverse in un'unica amministrazione. A tale unificazione non è tuttavia corrisposta l'omogeneizzazione dei trattamenti economici, che è sinora rimasta differenziata a parità di qualifica, come i relativi ruoli organici.

⁴ Sul punto, si osserva che, ad analogo rilievo sollevato in merito all'esame dell' A.G. n. 77 lo stesso Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha di recente concordato, segnalando che "la questione è stata spesso affrontata in sede di rinnovo dei contratti nazionali, quando si è provveduto ad attenuare le differenze tra le indennità di amministrazione del personale. In altri casi, invece, il riallineamento è stato effettuato senza fare ricorso alle risorse per i rinnovi contrattuali, ma più semplicemente utilizzando gli stanziamenti del Fondo Unico di Amministrazione" concludendo che "Tale metodologia può essere seguita anche dalla Presidenza". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.O.P, Nota prot. 0046379 del 3 aprile 2007.

Peraltro va rammentato che, detta invarianza, con specifico riferimento ai trattamenti economici, pur ipotizzabile nei primi esercizi, risulterebbe comunque limitata nel tempo per effetto del fisiologico *turn over* del personale, che imporrà, necessariamente, *medio tempore*, la sostituzione delle unità cessate dal servizio, con altre da inquadrare nei normali ruoli organici del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il riconoscimento del relativo (e più elevato) trattamento economico.

Il comma 2 prevede che la dotazione organica di diritto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia incrementata in misura corrispondente al contingente di personale di cui alla tabella 2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa è corrispondentemente ridotta in pari misura la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, per la parte di cui al DPCM 20 ottobre 2005.

Tabella 2

Dotazione organica di personale trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio delle competenze in materia di turismo

	Posti di organico
Dirigenti di I fascia	=
Dirigenti di II fascia	10
C3	9
C2	8
C1	13
B3	12
B2	37
B1	19
A1	1
Totale	109

La RT ribadisce che la norma prevede che la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ne risulti incrementata in misura pari al contingente di personale di cui alla precedente tabella 2. Ai fini dell'invarianza della spesa è corrispondentemente ridotta in pari misura la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, per la parte di cui al DPCM 20 ottobre 2005. Tale dotazione organica, prosegue la RT, corrisponde al fabbisogno della soppressa Direzione generale del Turismo, consistente in n. 99 posti per il personale delle Aree funzionali e n. 10 posti di dirigente di II fascia, riportati nella tabella 2. Ciò, conclude la RT, non comporta alcun onere aggiuntivo, né a carico del Ministero dello sviluppo economico né della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto si tratta di operazioni di mero scorporo da un'articolazione amministrativa all'altra.

Al riguardo, andrebbero anzitutto fornite rassicurazioni circa la piena corrispondenza tra la dotazione di diritto trasferita dal Ministero delle attività produttive (MAP) alla Presidenza del Consiglio e la quota di organico teorico riconducibile, rispetto alla dotazione organica complessiva riconosciuta dalla legislazione vigente all'ex MAP (ora Ministero dello sviluppo economico), alla Direzione generale per il turismo.

In tal senso, sarebbe pertanto utile l'acquisizione dei dati inerenti il riparto della dotazione di diritto tra le diverse direzioni generali dell'ex MAP (ora Ministero dello sviluppo economico).

Inoltre, andrebbe considerato che lo stesso articolo 1, comma 19-*bis* del decreto legge n. 181 del 2006, stabilisce che la nuova struttura amministrativa dedicata al turismo presso la PCDM, sia articolata in n. 2 direzioni generali, a fronte della unica direzione generale non più prevista presso l'ex MAP.

In proposito, anticipando argomentazioni che verranno riprese all'articolo 6, è il caso di segnalare che, oltre a non considerare unità dirigenziali di livello generale nell'ambito del contingente di personale effettivamente trasferito, anche la dotazione organica di "diritto", per cui è previsto il passaggio dall'ex MAP alla PCM indicata alla Tabella 2, non prevede il transito anche della posizione dirigenziale generale corrispondente alla soppressa Direzione generale per il turismo.

Ne segue che il trasferimento delle competenze in materia di turismo dall'ex MAP (ora Ministero dello sviluppo) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione della configurazione

dipartimentale in cui queste verrebbero svolte d'ora innanzi presso la medesima, come stabilito dall'articolo 1, comma 19-*bis* del decreto-legge n. 181 del 2006, avrebbe l'effetto di creare 4 posizioni organiche aggiuntive di livello dirigenziale "generale" rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente per l'assolvimento delle competenze in materia di Turismo: infatti, a tutte quelle previste di nuova attivazione presso la PCDM (capo dipartimento, più n. 2 dirigenti generali), dovrebbe anche aggiungersi quella non trasferita (e non soppressa) dal presente schema di decreto presso dall'*ex* MAP (ora Ministero per lo sviluppo) alla Presidenza^{5 6}.

Infine, andrebbero acquisiti chiarimenti circa il coordinamento della misura di scorporo in questione con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 404 e seguenti della legge 26 dicembre 2006, n. 296, laddove, tra l'altro, è previsto che, al fine di provvedere alla razionalizzazione della spesa dei ministeri, si provveda alla riduzione del 10 e del 5 per cento delle dotazioni organiche previste per dirigenti generali e dirigenti di seconda fascia⁷.

⁵ La dotazione organica di diritto prevista dalla legislazione vigente per l'*ex* MAP vede l'assegnazione di n. 19 posizioni dirigenziali generali che rimarrebbero, di fatto inalterate, nonostante la soppressione della Direzione generale per il Turismo, le cui competenze, unitamente al personale, risulterebbero trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccezion fatta per la posizione di dirigente generale.

⁶ Si rammenta che l'articolo 1, comma 25 del decreto legge n. 181 del 2006 stabilisce espressamente che le modalità di attuazione del riordino devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziare in bilancio, eccezion fatta solo per la rideterminazione degli organici come risultante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

⁷ In particolare, andrebbe confermato che il contingente organico trasferito dall'*ex* MAP (ora Ministero dello sviluppo) alla Presidenza del consiglio dei ministri, non risulti esser stato conteggiato nell'ambito della aliquota di riduzione prevista per la dotazione organica di dirigenti del primo ministero, venendone conteggiato quale "risparmio". In proposito, si segnala che, pur prevedendo il comma 416 la realizzazione di risparmi di spesa delle disposizioni indicate ai commi 404-415, in misura pari a 7 milioni di euro nel 2007, 14 milioni di euro nel 2008 e 20 milioni di euro nel 2009, l'Allegato 7 al testo della legge finanziaria definitivamente approvata dal Parlamento reca, invece, l'indicazione, in via prudenziale, di minori spese correnti pari a 2, 4 e 5 milioni di euro nel triennio 2007/2009, con un impatto stimato sui soli saldi di cassa (Fabbisogno) e competenza economica (Indebitamento netto).

Il comma 3 prevede che il personale, dirigenziale e non dirigenziale, in posizione di comando/assegnazione temporanea o fuori ruolo presso altre amministrazioni, appartenente al ruolo dell'*ex* MAP (ora Ministero dello sviluppo Economico) e già in servizio presso la soppressa Direzione generale del Turismo, alla scadenza dell'incarico, del comando/assegnazione o al termine della posizione di fuori ruolo, transiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La RT segnala che la norma dispone il transito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del personale dirigenziale e non, in posizione di comando/assegnazione temporanea o fuori ruolo, appartenente al ruolo del Ministero dello sviluppo Economico e già in servizio presso la soppressa Direzione generale del Turismo, solo alla scadenza delle relative posizioni di stato. A tal fine, segnala che le dotazioni organiche trasferite presentano la necessaria provvista di posti per il transito del suddetto personale. Nella specie si tratterebbe di n. 13 unità di personale non dirigenziale di cui n. 11 unità già assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e n. 2 presso altri Enti (ISPESL e Provincia di Roma).

Al riguardo andrebbero anzitutto forniti chiarimenti circa la prevista esclusione, dall'immediato trasferimento, delle unità di personale che, pur dipendenti dalle strutture trasferite dal MAP alla Presidenza del Consiglio, si trovano attualmente in posizione di fuori ruolo o comando

presso altre amministrazioni, ivi compresa la medesima Presidenza del consiglio.

In tal senso andrebbe, infatti, chiarito se il transito di tale personale alle dipendenze delle strutture transitate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo in un momento successivo risulti esser stato scontato anche nel dispositivo indicato al comma 2, che indica il passaggio integrale alla PCM anche dell'organico di "diritto" delle strutture trasferite alla PCM.

Articolo 4

(Risorse finanziarie)

Il comma 1 stabilisce che sono individuate le risorse finanziarie da attribuire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, relative alle spese di parte corrente e di conto capitale relative allo svolgimento delle funzioni della soppressa della Direzione generale del Turismo, iscritte quali residui sui capitoli istituiti nel centro di responsabilità n. 3 "Imprese" dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2007. Il comma 2 prevede che, per l'anno 2007, le risorse finanziarie siano quelle stanziare sul centro di responsabilità n. 1 - Segretariato Generale e n. 18 - Sviluppo e competitività del turismo - istituiti nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento di ulteriori somme individuate ai sensi del comma 1 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007. Il comma 3 stabilisce che, con

proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico individua e trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente al personale trasferito ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, le quote delle risorse certe del Fondo unico di Amministrazione e dei Fondi Dirigenti, nonché, pro quota, per il 2007, la parte delle risorse variabili dei predetti fondi. Il comma 4, al fine di assicurare l'invarianza della spesa e il mantenimento dei livelli retributivi in godimento, nel rispetto dell'art. 1, comma 25-bis del decreto legge n. 181/2006 la determinazione della quota dei fondi del personale dirigente e non dirigente da trasferire è determinata secondo i criteri utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT riferisce che, in base alla suddetta disposizione, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei centri di responsabilità 1 e 18 del proprio bilancio autonomo, una quota delle risorse finanziarie, pari ad euro 8.334.224,29 per la parte corrente e ad euro 71.599.232,78 per la parte in conto capitale, iscritta come residui su taluni capitoli istituiti nell'ambito del CDR 03 " Dipartimento per le imprese" dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007. Ai fini della quantificazione delle risorse relative al personale ed al funzionamento si è applicato, quale criterio di massima per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la percentuale tra il personale complessivamente in servizio presso il richiamato centro di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico e le n. 72 unità trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono che il Ministro

dello sviluppo Economico con proprio decreto individui e trasferisca alla Presidenza del Consiglio le quote delle risorse certe del Fondo Unico di amministrazione e dei Fondi del Personale dirigenziale di competenza delle strutture trasferite nonché, pro quota, per l'anno 2007 la parte delle risorse variabili inerenti i suddetti fondi. Il rinvio dell'individuazione delle risorse per il trattamento accessorio al personale dirigenziale e non dirigenziale trasferito alla Presidenza ad un successivo provvedimento è motivato dall'esigenza di quantificare le risorse disponibili per l'anno 2007, in relazione all'esito della contrattazione collettiva integrativa.

Al riguardo andrebbero anzitutto richiesti dettagliati elementi circa i capitoli, e la misura dei relativi stanziamenti, iscritti nel bilancio dell'*ex* MAP (ora Ministero dello sviluppo economico), su cui si è disposto il trasferimento di risorse alla PCM, in aggiunta a delucidazioni circa i parametri di riferimento adottati ai fini dell'individuazione degli stanziamenti coinvolti nel riparto, fornendo anzitutto l'evidenza dell'attuale ripartizione del personale in servizio presso l'*ex* MAP, nell'ambito delle strutture coinvolte nel passaggio di competenze.

Inoltre, in termini analoghi, andrebbero richiesti ulteriori elementi circa i criteri posti a monte dell'individuazione dell'ammontare dei trasferimenti di risorse indicati in RT per il triennio dal 2007-2009, specificandone più dettagliatamente i parametri e i criteri di calcolo.

Infine, come già rilevato in occasione di altri passaggi di funzioni, andrebbero fornite rassicurazioni anche in merito alla possibilità che i dipendenti trasferiti, ove risultati idonei o vincitori nell'ambito di

procedura di progressione economica già svolte presso l'ex MAP (ora Ministero dello sviluppo), possano ottenere il conseguimento della posizione acquisita a seguito di progressioni "orizzontali" o "verticali" nell'ambito della dotazione organica assegnata e nei limiti degli eventuali posti resisi vacanti per effetto di cessazioni dal servizio. In tal caso, andrebbe altresì confermato che il trasferimento alla PCDM di parte della quota "permanente" delle risorse iscritte nel FUA consenta di lasciare inalterata l'onerosità dell'organico assegnato per l'istituendo Dipartimento del Turismo presso la Presidenza del Consiglio de Ministri.

Articolo 5

(Beni mobili e immobili)

Il comma 1 prevede che, dalla data di approvazione del decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è detentore dell'immobile, con le relative dotazioni di beni mobili e strumentali, sede della soppressa Direzione generale del Turismo, nello stato di fatto e di diritto risultante dai documenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro (d.lgs. 626/94). Il comma 2 stabilisce che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono individuati, d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e Ministero dello sviluppo economico, i rapporti per i quali si opererà in termini di eventuale prosecuzione, ivi compresi quelli relativi alla disponibilità dell'immobile sede del Dipartimento.

La RT si limita a ribadire il contenuto della norma.

Al riguardo, tenuto conto che la norma stabilisce la decorrenza di fatto immediata del passaggio delle risorse strumentali della D.G. del turismo dell'*ex* MAP (ora Ministero dello sviluppo) alla PCDM, andrebbero chiarite le modalità di stipula degli accordi indicati dalla norma per la prosecuzione dei rapporti con i terzi tra l'una e l'altra struttura, al fine di appurare l'effettiva praticabilità del trasferimento senza pregiudizio per le funzioni che rimangono in capo all'*ex* MAP (ora Ministero dello sviluppo economico) .

In tal senso andrebbe, in particolare, assicurato che la suddivisione delle competenze in materia di prosecuzione dei rapporti con terzi sia fatta nella scrupolosa osservanza del transito delle risorse umane, strumentali e finanziarie effettivamente transitate alla PCDM.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

Il comma 1 stabilisce che, con successive intese da definirsi tra il Dipartimento dello sviluppo e la competitività del turismo della PCDM e le competenti strutture del Ministero dello sviluppo economico siano identificate le modalità gestionali delle risorse finanziarie per assicurare compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 19-*bis* del decreto n. 181, come modificato dal decreto-legge del 3 ottobre 2006,

n. 262 convertito, con modificazione dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

La RT riferisce che l'articolo è essenzialmente volto a dare attuazione al disposto di cui all'articolo 1 e 19-*bis* del decreto-legge n. 181/2006, come modificato dal decreto-legge 262/2006, convertito dalla legge 286/2006, che ha previsto, tra l'altro, un'apposita concertazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dello sviluppo economico per l'individuazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da assegnare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel fondo per le aree sottoutilizzate.

Al riguardo, premesso che la stipula di "successive intese" tra l'*ex* MAP (ora Ministero dello sviluppo) e la PCDM si pone quale condizione affinché sia effettivamente garantita la neutralità della ripartizione di risorse e competenze tra le due amministrazioni in relazione al passaggio delle funzioni in materia di Turismo, andrebbero acquisiti ulteriori elementi circa la quota del Fondo per le aree sottoutilizzate coinvolta nel passaggio di tali compiti, nonché, in merito alle concrete modalità attraverso cui verrà assicurata l'effettiva neutralità del dispositivo indicato all'articolo 1, comma 19-*bis*, del D.L. n 181/2006, circa il passaggio di competenze.

Inoltre, si osserva che la stessa creazione di una nuova struttura Dipartimentale presso la PCDM sembrerebbe di per sé suscettibile di imporre anche la creazione di strutture di supporto *ad hoc* che, allo stato, non è dato sapere se possano essere soddisfatte con quota parte delle

risorse, umane e strumentali, trasferite dall'ex MAP (ora Ministero dello sviluppo) in relazione alle competenze del Segretariato generale dell'ex MAP riferibili alla direzione generale per il Turismo⁸.

Sul punto andrebbe altresì chiarito l'effetto della disposizione indicata dall'articolo 1, comma 404, lettera f), il quale stabilisce espressamente un vincolo massimo del 15 per cento del personale complessivamente utilizzato da ciascuna amministrazione ministeriale per l'espletamento di funzioni di mero supporto, prevedendo che la revisione delle dotazioni organiche e dei processi organizzativi debba consentire di ridurre il personale in questione di non meno dell'8 per cento all'anno, sino al raggiungimento del predetto limite⁹.

⁸ Sul punto si osserva che la struttura organizzativa per direzioni generali ovvero con i dipartimenti, prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 300/1999, prefigura anche una diversa organizzazione del vertice, dal momento che la prima configurazione prevede la possibilità di attivare la figura del Segretario generale, mentre l'organizzazione per Dipartimento impone l'attivazione di una posizione dirigenziale generale ex articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.

⁹ In proposito, si osserva la misura pur contemplata in un comma (il 404) "cifrato" dall'allegato 7 del disegno di legge finanziaria 2007, non reca però l'espressa indicazione di specifici risparmi, riferibili solo alla riduzione delle dotazioni organiche dei dirigenti. D'altro canto, occorre segnalare che la recente Direttiva adottata dal Presidente del Consiglio con D.P.C.M. 13 aprile 2007 recante "*Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 404 e 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*", annovera le misure di cui al comma 404, lettera f), nell'ambito delle misure di cui al punto 1 (alla lettera c), ovvero, quelle per cui sono previsti dalla legislazione vigente v"obiettivi specifici, definiti in via quantitativa"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it